

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1032 DEL 02/09/2014

OGGETTO: Presa d'atto dimissioni dall'incarico di Coll.re Prof.le Saniatario Infermiere - Sig.ra Biddau Antonella.

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT.SSA MARIA SERENA FENU		DOTT. GIANFRANCO CASU	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione	
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006	
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000	
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 02/09/2014	Al 17/09/2014
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

Su Proposta del Servizio Amministrazione del Personale

- Premesso** che l'assunzione della sig.ra Biddau Antonella, e la stipula del relativo contratto individuale di lavoro, è stata autorizzata con deliberazione n° 159 del 24.02.2014;
- Accertato** che la sig.ra Biddau, assunta in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, ha svolto la propria attività presso il P.O. di Tempio Pausania a far data dal 13.03.2014, con contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato;
- Vista** la nota, acquisita agli atti Prot. PG. N° 37870 del 12.08.2014, con la quale la dipendente sopra citata ha rassegnato le dimissioni dal servizio a decorrere dal 16.08.2014 ultimo giorno lavorativo;
- Visto**
- il Contratto Individuale di Lavoro formalmente sottoscritto dalla sig.ra Biddau, ai sensi del quale il dipendente che intende recedere anticipatamente dal rapporto di lavoro deve presentare le dimissioni dal servizio per iscritto con un preavviso di almeno 15 giorni;
 - l'Art. 39, comma 2, del C.C.N.L. 1994/1997 secondo il quale: "in caso di recesso del dipendente, i termini di preavviso sono ridotti della metà..."
- Dato Atto** che la dipendente di cui trattasi ha formalizzato le dimissioni non rispettando i termini di preavviso previsti dal contratto individuale di lavoro;
- Ritenuto** di dover accettare le dimissioni della dipendente in argomento, con contestuale recupero dell'indennità per il mancato rispetto dei termini di preavviso pari a giorni 2.
- Visti**
- la L.R. 10/2006;
 - il D.Lgs. n. 502 del 30.12.92 e s.m.i.;
 - il D.lgs. n° 165/2001 e s.m.i.;
 - a L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - la Legge Regionale 28 luglio 2006 n. 10;
 - il CCNL 1994/1997;
 - CCNL Integrativo del 22 Maggio 1997.

IL DIRETTORE GENERALE

Per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di prendere atto delle dimissioni della sig.ra Biddau Antonella, assunta a tempo pieno e determinato, in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, con decorrenza dal 16.08.2014, ultimo giorno lavorativo;
- di comunicare alla sig.ra Biddau, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e s.m.i., l'avvio del procedimento per il recupero dell'indennità per il mancato rispetto dei termini di preavviso, pari a giorni due.

**Il Direttore Generale
Dr. Giovanni Antonio Fadda**

Il Direttore: Servizio Amministrazione Del Personale: Dott.ssa
Giovanni Puzzi;
Il Responsabile dell'Istruttoria: Dott. Vittorio Masu.